



**COMUNE DI TORTOLI'**  
Provincia Ogliastra  
Area Finanze e Tributi – Servizio Tributi

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE  
ENTRATE COMUNALI**

(Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 commi da 102 a 110)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/04/2026

# INDICE

**Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

## **CAPO I - DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI LOCALI E CANONE UNICO PATRIMONIALE**

**Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

**Articolo 3 - Debiti da ingiunzioni e accertamenti esecutivi**

**Articolo 4 - Regolarizzazione omessi o carenti versamenti e dichiarazioni**

**Articolo 5 - Definizione agevolata dei ricorsi e liti pendenti**

**Articolo 6 - Definizione agevolata entrate da violazioni del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285**

**Articolo 7 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

**Articolo 8 - Effetti della definizione agevolata**

**Articolo 9 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

**Articolo 10 - Procedure cautelari ed esecutive in corso**

**Articolo 11 - Sospensione contenzioso pendente**

**Articolo 12 - Rinuncia al contenzioso pendente**

**Articolo 13 - Diniego della definizione**

**Articolo 14 - Entrata in vigore**

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse, ivi compresi i provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, e gli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le entrate tributarie oggetto di controversie pendenti al 31 dicembre 2025.
2. Il presente Regolamento non si applica alle entrate oggetto di avvisi di accertamento già avviati a ruolo affidati all'Agenzia Entrate Riscossione per la riscossione coattiva, nonché alle entrate tributarie oggetto di accordi, e/o conciliazione/transazione di cui agli artt. 48 e 48-bis del D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546 definiti o in corso di definizione alla data di approvazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento, disciplina la definizione agevolata delle seguenti entrate comunali:
  - a. entrate tributarie: IMU, TARI, TASI, IDS;
  - b. Canone Unico Patrimoniale (CUP);
  - c. entrate da violazioni del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

## **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
  - a. i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da avvisi di accertamento esecutivi, relativi al periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2025;
  - b. l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2025, escludendo le quote IMU di competenza dello Stato;
  - c. l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2020 al 2025;
  - d. i ricorsi e liti pendenti al 31 dicembre 2025;
  - e. i tributi comunali e/o entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, con esclusivo riferimento alle rate scadute non pagate.
  - f. le entrate da violazioni del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

## **Articolo 3 - Debiti da ingiunzioni e accertamenti esecutivi**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da avvisi di accertamento esecutivi devono risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
  - a. un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
  - b. un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025.
2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di eventuale aggio dovuto al concessionario, a titolo di rimborso delle spese

anche per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, con esclusione di sanzioni ed interessi.

#### **Articolo 4 - Regolarizzazione omessi o carenti versamenti e dichiarazioni**

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
  - a. il mancato o carente versamento dei tributi e delle entrate patrimoniali (CUP) entro le scadenze naturali previste per legge;
  - b. l'omessa o infedele dichiarazione entro i termini previsti da leggi o regolamenti relativi ai tributi e entrate patrimoniali (CUP).
2. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della dichiarazione, quando dovuta, e con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo con esclusione di sanzioni ed interessi nei termini previsti dal presente Regolamento.

#### **Articolo 5 - Definizione agevolata dei ricorsi e liti pendenti**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 31 dicembre 2025.
2. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.
3. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può chiederne la definizione, tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 31 dicembre 2025.
4. La definizione avviene col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato.
5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
6. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.
7. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui al presente articolo. Successivamente, su istanza del contribuente, è richiesta l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

#### **Articolo 6 - Definizione agevolata entrate da violazioni del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione con esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora, e maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

#### **Articolo 7 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31 agosto 2026, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, da presentare al protocollo dell'Ente.
2. Il Comune entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica l'accoglimento totale, parziale e l'eventuale diniego ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - a. versamento unico e scadenza prima rata come da piano entro il 30/11/2026;
  - b. versamento dilazionato, secondo lo schema seguente:
    - Fino a 100,00 euro: nessuna rateazione;
    - da 100,01 euro a 500,00 euro: n.4 (quattro) rate;
    - da 500,01 euro a 1.000,00 euro: n.6 (sei) rate;
    - da 1.000,01 euro a 3.000,00 euro: n. 12 (dodici) rate;
    - da 3.000,01 euro a 6.000,00 euro: n. 24 (ventiquattro) rate;
    - oltre 6.000,01: n. 36 (trentasei) rate.
  - c. I termini indicati nel presente comma possono essere incrementati, al massimo, di altri dodici mesi, qualora sussistano comprovate difficoltà finanziarie del contribuente richiedente;
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi al tasso legale.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **Articolo 8 - Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione, determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a quindici giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

## **Articolo 9 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2, può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 7, per i debiti oggetto della stessa e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della dichiarazione di definizione.

## **Articolo 10 - Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della dichiarazione e fino ad accoglimento o diniego della stessa, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

## **Articolo 11 Sospensione del contenzioso pendente**

1. La presentazione della dichiarazione di definizione agevolata determina la sospensione dei giudizi pendenti ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 fino alla data di scadenza della prima o unica rata.
2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a.).

## **Articolo 12 - Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 7, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi.
2. I procedimenti pendenti s'intendono rinunciati al momento in cui si perfeziona la definizione agevolata.
3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a.)
4. Il contribuente, ai fini della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si impegna a depositare nel giudizio la documentazione relativa:
  - a. all'accoglimento totale o parziale della dichiarazione;

- b. all'eventuale diniego della dichiarazione;
  - c. quietanza di pagamento della prima o unica rata.
5. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
  6. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

### **Articolo 13 - Diniego della definizione**

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata è comunicato di norma entro il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 7. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

### **Articolo 14 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.